



**UNIONE MONTANA
VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO, INTRAGNA, MIAZZINA**

Via per Unchio, 13 – 28814 CAMBIASCA (VB)
Tel/Fax: (0323) 55.22.07/55.21.63 PEC: unione.valgrande@legalmail.it

**PERMESSO DI COSTRUIRE N° 17AU18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la domanda presentata in data 16/04/2018 protocollo n. 331 da parte del Sig. **Antoniazza Valentino** (codice fiscale NTN VNT 46T04 L746W), residente a Vignone in Via Marsala n. 5A, in qualità di proprietario intesa ad ottenere il permesso di costruire per **Ristrutturazione edilizia, costruzione tettoia e posa di staccionata**, al fabbricato sito in Comune di AURANO, Località Corte Cima, censito al N.C.T. al foglio 20 mappali 304 - 354 - 355;

Viste le norme legislative e regolamentari applicabili in materia;

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

**RILASCIA
PERMESSO DI COSTRUIRE**

al sig. **Antoniazza Valentino** (codice fiscale NTN VNT 46T04 L746W), residente a Vignone in Via Marsala n. 5A, in qualità di proprietario, in conformità al progetto allegato ed alle previsioni dello strumento urbanistico, con l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme inerenti la disciplina urbanistico – edilizia vigente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ed alle seguenti ulteriori condizioni.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Il permesso di costruire decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio.

Unitamente alla dichiarazione di inizio lavori dovranno essere prodotte sia l'intera documentazione così come elencata nell'allegato XVII del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. che la documentazione ai sensi

dell'art. 93 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. nonché della vigente normativa antisismica.

Il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

L'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette.

Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il presente permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio per quanto ha attinenza alla statica della costruzione: si intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il titolare, il progettista, il direttore lavori e l'esecutore delle opere secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le eventuali opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore.

All'inizio dei lavori nel cantiere dovrà essere apposto, idoneo cartello recante il numero e la data del rilascio del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, le generalità del progettista, del direttore lavori e del responsabile della sicurezza se previsto, e l'intestazione della ditta esecutrice.

Le attività di cantiere temporanee dovranno essere appositamente autorizzate ai sensi della legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i. e comunque i lavori non dovranno provocare disturbo, incomodi, o danneggiamenti delle proprietà adiacenti ed il cantiere dovrà essere recintato secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O) per l'eventuale occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, dovrà essere richiesta idonea autorizzazione.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare dovrà presentare o istanza di proroga o istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o segnalazione certificata d'inizio lavori, inerente le parti non ultimate.

Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice delle opere, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire, nonché delle eventuali varianti al progetto che dovranno essere preventivamente autorizzate secondo le procedure di legge.

Unitamente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità agli impianti realizzati, come prevista dalla Legge 17/2007 e s.m.i. nonché dal D.M. 37/2008 e s.m.i., ad esclusione dei casi ove vi sia l'obbligo della segnalazione certificata di agibilità.

Il soggetto titolare del permesso di costruire o suoi successori o aventi causa, sono tenuti alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità; la mancata presentazione della segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente provvedimento, è sanzionato a termini di legge.

Cambiasca, li 17/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Geom. Morandi Tiziana



Allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Planimetrie catastali;
- Estratto di mappa e P.P.R.;
- Documentazione fotografica;
- Stato di fatto - Progetto - Evidenza modifiche - Pianta, prospetti e sezione.